



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**DECISIONE N. 13/2026**

**R.G. TF 12/2026**

(PF 1/2026)

### **TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente
Avv. Prof. Filippo Corsini	Componente
Avv. Paola Potenza	Componente estensore

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19 maggio 2026, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 12/2026 (P.F. n. 1/2026) a carico dei sigg. Gilda Gigante (tess. n. QF001740 – cod. Soc. TA446); Nicola Nicolau (tess n. QF003411 - cod. Soc. TA446) e della A.S.D. Marathon Massafra (cod. Soc. TA446), pronuncia la seguente

### **DECISIONE**

#### **Fatto e Svolgimento del processo**

In data 17.12.2025 perveniva alla Procura Federale una segnalazione di illecito disciplinare proveniente dal sig. Vincenzo De Benedetto, corredata da ampia documentazione, anche fotografica, nonché da immagini e contenuti estratti dal *social network* Facebook, con la quale venivano rappresentate plurime condotte ritenute disciplinarmente rilevanti e attribuite ai tesserati Gilda Gigante e Nicola Nicolau. Il 19 gennaio 2026 perveniva ulteriore integrazione documentale, anch'essa acquisita al fascicolo istruttorio.

A seguito della segnalazione, in data 7 gennaio 2026, la Procura Federale disponeva l'avvio del procedimento disciplinare, procedendo all'apertura delle relative indagini istruttorie, iscritte al R.G.P.F. n. 1/2026, nei confronti dei tesserati sopra indicati e della A.S.D. Marathon Massafra, in relazione alla possibile rilevanza disciplinare delle condotte segnalate.

Nel corso dell'attività istruttoria veniva acquisita la documentazione allegata all'esposto, comprensiva delle schermate dei contenuti pubblicati sui profili *social* riconducibili agli incolpati, nonché l'ulteriore documentazione successivamente prodotta.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

La Procura procedeva altresì all'escussione dei soggetti ritenuti informati sui fatti, all'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede istruttoria, nonché delle deduzioni difensive e dei chiarimenti depositati dagli interessati.

Dalla ricostruzione operata dalla Procura è emerso che l'originaria segnalazione riguardava una pluralità di episodi. Tra questi, ai fini del presente procedimento, sono state prese in considerazione dalla Procura Federale esclusivamente le condotte ritenute potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, in ragione del loro carattere pubblico, del linguaggio utilizzato e del contesto in cui si sono manifestate.

Quanto alla posizione della sig.ra Gilda Gigante, la Procura Federale riteneva che la condotta contestata si articolasse in una pluralità di comportamenti tra loro collegati.

In particolare, veniva contestata, in primo luogo, l'acquisizione e la successiva trasmissione alla Procura Federale, mediante PEC, di una schermata relativa all'area riservata FIDAL della A.S.D. Nuova Atletica Taranto, area protetta da credenziali personali, assumendo che tale documentazione costituisse materiale non pubblico, acquisito in assenza di titolo legittimante.

Ulteriore profilo riguardava i contenuti pubblicati sul profilo Facebook "*Andrea Fusco (Gilda gogogo)*", riconducibile alla stessa deferita, nei quali venivano utilizzate espressioni che ritenute eccedenti i limiti del legittimo diritto di critica e connotate da carattere denigratorio nei confronti di tesserati e soggetti operanti nell'ambito federale.

Tra le espressioni riportate nell'atto di deferimento figurano, in particolare, "*falliti nella vita*", "*gente truffaldina*", soggetti che "*delinquono nello sport*", "*imbroglianti*", "*incapaci di intendere e di volere*", ritenute infatti dalla Procura lesive dell'onorabilità dei destinatari e idonee ad arrecare discredito all'ambiente federale.

Sempre con riferimento alla posizione della sig.ra Gigante, veniva altresì contestata la pubblicazione di un contenuto recante il testuale invito: "*propongo di boicottare le gare organizzate da chi froda lo sport*", ritenuto potenzialmente idoneo a incidere sulla regolare partecipazione alle manifestazioni sportive federali.

Quanto alla posizione del sig. Nicola Nicolau, la contestazione si colloca nell'ambito delle discussioni sorte in relazione all'organizzazione della Maratona di Taranto 2025.

Secondo la ricostruzione della Procura Federale, il sig. Nicolau, tesserato con la A.S.D. Marathon Massafra, interveniva pubblicamente, tramite *social network* Facebook,



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

all'interno del gruppo *"Corriamo in Puglia"*, prendendo parte a una discussione concernente l'organizzazione della manifestazione.

In tale contesto, oltre a esprimere valutazioni critiche sul percorso della gara, il deferito avrebbe utilizzato espressioni ritenute eccedenti i limiti della continenza, riferendosi ad alcuni soggetti come persone che intenderebbero *"fare business o attività lavorativa attraverso una ASD"*, qualificandoli come *"falliti nella vita e commercialisti nello sport"*.

Ad avviso della Procura, tali affermazioni, per contenuto e modalità di diffusione, non si limiterebbero a esprimere dissenso o critica tecnica sull'organizzazione della manifestazione, ma integrerebbero espressioni lesive della reputazione personale e professionale dei destinatari.

Veniva, infine, contestata alla ASD Marathon Massafra, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), del Regolamento di Giustizia FIDAL, la responsabilità oggettiva in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.

In data 18 marzo 2026, la Procura notificava ai soggetti interessati l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.

Successivamente, i difensori della sig.ra Gilda Gigante formulavano richiesta di accesso agli atti; in data 20 marzo 2026 perveniva memoria difensiva della A.S.D. Marathon Massafra; in data 2 aprile 2026 perveniva memoria difensiva nell'interesse del sig. Nicola Nicolau, mentre, nella medesima data, la sig.ra Gigante formulava richiesta di audizione ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

L'audizione richiesta veniva espletata in data 13 aprile 2026.

All'esito delle valutazioni svolte sulle difese pervenute, la Procura Federale riteneva che le stesse non fossero idonee a modificare il quadro accusatorio emerso nel corso delle indagini e, pertanto, con atto di deferimento del 21 aprile 2026 esercitava l'azione disciplinare innanzi al Tribunale nei confronti dei seguenti soggetti:

- la sig.ra Gilda Gigante, per le condotte relative alla produzione della schermata dell'area riservata FIDAL e alla pubblicazione di post/commenti social ritenuti offensivi, denigratori o comunque contrari ai doveri di lealtà, correttezza e probità;
- il sig. Nicola Nicolau, per la pubblicazione di commenti social ritenuti lesivi della reputazione personale e professionale di altri soggetti dell'ambiente sportivo;



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

– la A.S.D. Marathon Massafra, per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.

La Procura ha ritenuto tali condotte integrative della violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), dello Statuto FIDAL, dell'art. 22 del Regolamento Organico FIDAL, degli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, con contestazione dell'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. g), del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Con successivo decreto del Presidente del Tribunale Federale veniva fissata l'udienza di discussione, con rituale convocazione delle parti.

Le parti deferite si costituivano tempestivamente mediante deposito di memorie difensive, insistendo per il rigetto delle contestazioni formulate dalla Procura.

In particolare, la sig.ra Gigante, per il tramite dei propri difensori, contestava integralmente la ricostruzione accusatoria, sostenendo, in sintesi, l'insussistenza della rilevanza disciplinare delle condotte contestate e deducendo che i contenuti pubblicati dovessero essere letti nel più ampio contesto di una dialettica maturata nell'ambiente sportivo locale, quale espressione del diritto di critica e della libera manifestazione del pensiero, escludendone la portata diffamatoria o comunque lesiva nei termini prospettati dalla Procura.

La difesa evidenziava, infatti, come le espressioni contestate si inserissero in un acceso dibattito concernente presunte irregolarità e comportamenti ritenuti non corretti nell'ambito dell'attività podistica locale, sostenendo che le affermazioni utilizzate dovevano essere ricondotte all'alveo del legittimo esercizio del diritto di critica, quale manifestazione di dissenso rispetto a vicende percepite dalla deferita come lesive dell'integrità dello sport.

La difesa contestava altresì l'addebito relativo all'acquisizione della schermata dell'area riservata FIDAL, escludendo che potesse ritenersi dimostrato un accesso abusivo o comunque una condotta disciplinarmente rilevante sotto tale profilo. In particolare, veniva dedotto che la sig.ra Gigante non aveva mai effettuato alcun accesso diretto o indiretto al sistema informatico federale, né era mai stata in possesso delle relative credenziali di accesso, sostenendosi invece che la schermata in questione le sarebbe stata trasmessa dal sig. Nicola Nicolau mediante applicazione di messaggistica istantanea.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Secondo la prospettazione difensiva, la successiva trasmissione del documento alla Procura Federale costituirebbe comportamento pienamente collaborativo e non potrebbe essere assimilata alla diversa condotta di accesso abusivo contestata nell'atto di deferimento.

La difesa chiedeva, pertanto, per il proscioglimento della deferita da tutti gli addebiti contestati ovvero, in via subordinata, l'applicazione del minimo trattamento sanzionatorio, con esclusione dell'aggravante contestata.

Il sig. Nicola Nicolau, a sua volta, eccepiva l'infondatezza delle contestazioni mosse nei propri confronti, sostenendo che le espressioni utilizzate si collocassero nell'ambito di una discussione pubblica concernente l'organizzazione della Maratona di Taranto 2025, e dovessero pertanto essere ricondotte all'esercizio del diritto di critica, senza volontà di arrecare lesione personale ai soggetti coinvolti.

La difesa evidenziava, in particolare, la necessità di distinguere i diversi profili dell'incolpazione, sostenendo, quanto alle espressioni riferite a soggetti definiti *"falliti nella vita e commercialisti nello sport"*, la mancanza di elementi idonei a consentire una certa e inequivoca identificazione dei destinatari delle dichiarazioni. Secondo la prospettazione difensiva, l'attività istruttoria non avrebbe infatti consentito di dimostrare con sufficiente certezza la riferibilità soggettiva delle espressioni al sig. Vincenzo De Benedetto o alla A.S.D. Nuova Atletica Taranto, anche in ragione della parziale estrapolazione dei commenti dal più ampio contesto della discussione sviluppatasi all'interno del gruppo Facebook *"Corriamo in Puglia"*.

Con riferimento, invece, alle espressioni concernenti il percorso della maratona — segnatamente il commento *"Ma chi ha deciso il percorso della maratona? È del mestiere! Praticamente si correrà nel deserto del Sahara! E Taranto dove sta? Veramente non capisco!"* — la difesa sosteneva che le stesse erano rivolte esclusivamente all'organizzazione tecnica della manifestazione e dovessero essere interpretate quale critiche all'operato degli organizzatori, priva di intento denigratorio nei confronti delle persone coinvolte. La difesa concludeva pertanto per il proscioglimento del deferito ovvero, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione minima.

La ASD Marathon Massafra, costituendosi in giudizio, contestava la configurabilità della responsabilità oggettiva dedotta dalla Procura, evidenziando come l'eventuale



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

responsabilità del sodalizio dovesse ritenersi strettamente subordinata all'accertamento di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti in capo ai propri tesserati.

All'udienza di discussione, regolarmente costituito il contraddittorio, su accordo delle parti presenti, il Presidente del Collegio autorizzava il sig. Quarato ad assistere all'udienza pur in assenza di difensore formalmente costituito per la società deferita.

Aperta la discussione, la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Portelli, si riportava integralmente all'atto di deferimento, illustrandone analiticamente il contenuto e concludendo per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti della sig.ra Gilda Gigante, squalifica per mesi otto;
- nei confronti del sig. Nicola Nicolau, squalifica per mesi tre;
- nei confronti della A.S.D. Marathon Massafra, ammenda di euro 800,00.

L'Avv. Garatti, nell'interesse della sig.ra Gigante, si riportava alla memoria difensiva, contestando anzitutto il capo di incolpazione relativo all'utilizzo della documentazione proveniente dall'area riservata FIDAL, sostenendo in particolare che tale documentazione era stata messa a disposizione dal sig. Nicola Nicolau, all'epoca componente del Consiglio Direttivo della società titolare delle credenziali di accesso, con conseguente insussistenza di qualsiasi accesso abusivo o utilizzo illecito del sistema informatico federale.

Quanto agli ulteriori addebiti, la difesa evidenziava la necessità di contestualizzare le espressioni addebitate, sostenendo che non si trattasse di attacchi nominativamente diretti a soggetti specifici, bensì di interventi riconducibili a una più ampia presa di posizione a favore di uno sport corretto e trasparente. Veniva altresì rappresentato che la "pagina" Facebook sulla quale erano stati pubblicati i contenuti oggetto di contestazione era gestita dal Vice Presidente FIDAL Puglia, sig. Roberto Annoscia.

Sulla base di tali argomentazioni, la difesa concludeva per il proscioglimento della propria assistita; in via subordinata, chiedeva l'applicazione della sanzione minima; in ulteriore subordine, insisteva per l'ammissione delle prove testimoniali già indicate nella memoria difensiva.

L'Avv. Recchia, nell'interesse del sig. Nicola Nicolau, si riportava alla memoria difensiva, osservando che il capo di incolpazione conteneva in realtà due distinti addebiti:

1. con riferimento alle espressioni relative ai soggetti che intenderebbero "*fare business o attività lavorativa attraverso una ASD*", il difensore eccepiva l'assenza



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

di prova circa la riferibilità delle dichiarazioni a persone determinate, sostenendo trattarsi di manifestazioni del diritto di critica;

2. quanto, invece, alle espressioni concernenti la Maratona di Taranto, sosteneva che le stesse erano rivolte esclusivamente all'organizzazione tecnica della manifestazione e non alle persone coinvolte nella relativa gestione.

Conclusivamente, la difesa chiedeva il proscioglimento del deferito ovvero, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

All'esito della discussione, il Tribunale Federale si riservava.

### **MOTIVI**

Il deferimento è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, appare opportuno richiamare i principi che governano il rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione personale, anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il tema della portata offensiva di pubbliche affermazioni e della loro riconducibilità o meno al diritto di critica presenta indubbi profili di delicatezza, anche in ragione della inevitabile variabilità delle valutazioni soggettive che ciascuno può ricavare dal contenuto di determinate dichiarazioni.

La libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta dall'art. 21 Cost. e, in ambito sovranazionale, dall'art. 10 CEDU, costituisce diritto fondamentale della persona e comprende anche il diritto di esprimere opinioni critiche, valutazioni e dissenso, anche con toni severi, rispetto a fatti o condotte ritenuti censurabili.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto di critica costituisce una particolare espressione della libertà di manifestazione del pensiero e, proprio in quanto giudizio soggettivo, non si identifica con una esposizione rigorosamente oggettiva dei fatti, potendo tollerare anche espressioni incisive, polemiche o colorite, purché funzionalmente collegate alla manifestazione del pensiero critico e non meramente preordinate all'aggressione personale del destinatario (Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2020, n. 15089; Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2015, n. 31669).

Le Sezioni Unite civili hanno, altresì, recentemente ribadito che la valutazione dell'offensività di un'espressione non può essere compiuta in modo atomistico, isolando singole parole dal loro contesto, ma deve essere effettuata in chiave complessiva e



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

contestualizzata, tenendo conto del significato effettivo del messaggio, della finalità perseguita e del contesto comunicativo in cui esso si inserisce (Cass., Sez. Un. civ., 18 maggio 2025, n. 13200).

Tuttavia, il diritto di critica incontra limiti ben definiti. Esso presuppone un collegamento con fatti o circostanze reali, una finalità di dissenso o valutazione critica e, soprattutto, il rispetto del requisito della continenza, tanto sostanziale quanto formale.

In particolare, la continenza formale esige che la critica, pur potendo esprimersi con toni anche aspri, non trasmodi in espressioni gratuitamente offensive, umilianti o meramente aggressive della reputazione altrui (Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2011, n. 15060).

Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che le difese dei deferiti tendono sostanzialmente a trasporre nel presente giudizio disciplinare i criteri valutativi propri dell'ordinamento statale, nel quale la giurisprudenza civile e penale, specie in materia di critica politica o di dibattito pubblico, ammette talvolta una maggiore elasticità nella valutazione della portata offensiva di determinate espressioni.

Tale impostazione non può tuttavia essere automaticamente recepita nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Pur rifuggendo da valutazioni meramente moralistiche o metagiuridiche, la Giustizia Sportiva non può sottrarsi al doveroso confronto con il sistema di principi e regole specificamente posti dall'ordinamento settoriale, richiamati anche nell'atto di deferimento, tra i quali assumono particolare rilievo:

- i principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL;
- l'obbligo, previsto dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva;
- l'obbligo, sancito dall'art. 22 del Regolamento Organico FIDAL, di astenersi dall'esprimere giudizi denigratori nei confronti della Federazione, dei suoi affiliati e dei tesserati;
- il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di soggetti operanti nell'ordinamento sportivo, previsto dall'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Si tratta di principi che, nell'ambito sportivo, assumono tradizionalmente una valenza particolarmente rigorosa e che impediscono di applicare automaticamente le più ampie soglie di tolleranza talvolta elaborate nell'ambito della giurisprudenza ordinaria.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza federale, i criteri elaborati in tema di diritto di critica e continenza devono certamente trovare applicazione anche nell'ordinamento sportivo, ma tenendo conto del minore grado di elasticità imposto dai doveri di correttezza e lealtà gravanti sui tesserati (cfr. Corte Federale d'Appello FIDAL, decisione n. 1/2025).

In termini analoghi, questo Tribunale Federale ha già affermato che il diritto di critica, pur costituzionalmente garantito, incontra nell'ordinamento sportivo il limite della continenza e del rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, non potendo tradursi in espressioni gratuitamente offensive o denigratorie diffuse mediante strumenti telematici (cfr. TF FIDAL, decisione n. 17/2025 – R.G. TF 14/2025; decisione n. 5/2025 – R.G. TF 1/2025).

Ne consegue che, anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ove pure non può negarsi in linea di principio ai tesserati la facoltà di manifestare dissenso o formulare critiche rispetto a vicende organizzative, gestionali o sportive, tale libertà incontra il limite invalicabile dei doveri di lealtà, correttezza, probità e reciproco rispetto imposti dalle norme federali.

Ciò posto, il compito del Collegio non è stabilire se i deferiti avessero diritto di esprimere dissenso — facoltà che in linea generale non può essere esclusa — bensì verificare se, nel caso concreto, le modalità espressive adottate siano rimaste entro i limiti della legittima critica ovvero abbiano travalicato tali limiti, risolvendosi in forme di aggressione personale incompatibili con i principi dell'ordinamento sportivo.

Con riferimento alla posizione della sig.ra Gilda Gigante, il deferimento si articola in tre distinti profili di contestazione: l'utilizzo di documentazione proveniente dall'area riservata FIDAL, la pubblicazione di contenuti denigratori tramite *social network* e la pubblica sollecitazione al boicottaggio di manifestazioni sportive federali.

Quanto al primo profilo, si ritiene che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere sufficientemente provata la specifica condotta contestata nei termini prospettati dalla Procura Federale.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

È pacifico che la sig.ra Gigante abbia trasmesso alla Procura documentazione costituita da una schermata proveniente dall'area riservata FIDAL della ASD Nuova Atletica Taranto. Tuttavia, il materiale istruttorio non consente di accertare con sufficiente certezza né le concrete modalità di acquisizione di tale documentazione, né la diretta riconducibilità alla deferita di un accesso non autorizzato al sistema, essendo stato peraltro rappresentato dalla difesa dell'incolpata che tale documentazione sarebbe stata fornita dal sig. Nicolau, soggetto che all'epoca rivestiva incarichi all'interno della compagine associativa interessata.

Ne consegue che, limitatamente a tale capo, il deferimento non può trovare accoglimento e l'addebito è insussistente.

Diversa valutazione deve essere svolta con riferimento ai contenuti pubblicati tramite social network.

Dalla documentazione acquisita emerge la riconducibilità alla sig.ra Gigante del profilo Facebook *"Andrea Fusco (Gilda gogogo)"*, nonché la pubblicazione, attraverso tale canale, di contenuti contenenti espressioni quali *"falliti nella vita"*, *"gente truffaldina"*, *"chi delinque nello sport"*, *"imbroglianti"*, *"incapaci di intendere e di volere"*.

Tale riconducibilità, del resto, non risulta neppure contestata dalla deferita, la quale ha incentrato la propria difesa principalmente sulla qualificazione giuridica delle espressioni utilizzate e sul loro inquadramento nell'ambito del diritto di critica.

Alla luce dei principi sopra richiamati, tali espressioni travalicano manifestamente i limiti della critica legittima. La critica può infatti riguardare fatti, comportamenti, scelte organizzative o posizioni espresse nell'ambito del dibattito sportivo; diversa è invece l'attribuzione ai destinatari di qualità moralmente o socialmente dispregiative, che trascende la funzione critica e assume carattere direttamente denigratorio.

Esse non si risolvono infatti nella manifestazione di un dissenso rispetto a fatti specifici o a determinate scelte organizzative, ma integrano giudizi apertamente svalutativi sul piano personale e morale, privi di quella necessaria funzionalità argomentativa che sola potrebbe giustificare la tollerabilità nell'ambito del diritto di critica.

Il contesto polemico nel quale le dichiarazioni si collocano non vale, di per sé, a scriminarne il contenuto, poiché la libertà di manifestazione del pensiero non può tradursi in una indiscriminata licenza di aggressione personale.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, deve inoltre osservarsi come la sig.ra Gigante fosse pienamente consapevole della natura e della portata delle dichiarazioni diffuse tramite social network. Le espressioni utilizzate risultano infatti chiaramente orientate non già alla mera rappresentazione critica di fatti o vicende sportive, bensì alla pubblica delegittimazione personale e morale dei soggetti cui esse erano rivolte, mediante l'utilizzo di formule lessicali apertamente svalutative e potenzialmente idonee a comprometterne reputazione e immagine nell'ambiente sportivo.

Tale consapevolezza emerge anche dalla reiterazione delle pubblicazioni, dalla scelta del mezzo di diffusione e dal complessivo contesto polemico nel quale le stesse si collocano, caratterizzato dalla volontà di sostenere pubblicamente una determinata posizione nell'ambito delle contrapposizioni maturate nel contesto sportivo locale.

In termini analoghi, questo Tribunale Federale ha già ritenuto disciplinarmente rilevanti pubblicazioni diffuse tramite siti web o piattaforme telematiche contenenti espressioni lesive dell'immagine federale e dei tesserati, evidenziando come il contesto polemico o di dissenso non escluda, di per sé, la violazione dei principi di correttezza e lealtà sportiva (cfr. TF FIDAL, decisione n. 5/2025).

Analoga valutazione deve essere svolta con riferimento all'invito: *"propongo di boicottare le gare organizzate da chi froda lo sport"*.

Anche tale espressione non può essere ricondotta al mero esercizio del dissenso, traducendosi piuttosto in una esplicita sollecitazione rivolta alla collettività degli utenti a disertare le manifestazioni sportive federali organizzate dalle persone insultate con le altre frasi oggetto del deferimento, con evidente potenziale pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività sportiva.

La condotta appare aggravata dalla modalità di diffusione prescelta, trattandosi di contenuti veicolati mediante *social network*, strumento idoneo a raggiungere una platea ampia e indeterminata di destinatari, amplificando significativamente la portata offensiva e il potenziale impatto delle dichiarazioni.

La rilevanza disciplinare della diffusione di espressioni offensive tramite *social network* è stata peraltro già valorizzata dalla giurisprudenza di questo Tribunale Federale, che ha riconosciuto l'idoneità del mezzo telematico ad amplificare significativamente la portata





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

lesiva delle dichiarazioni rivolte a soggetti dell'ordinamento sportivo (cfr. TF FIDAL, decisione n. 20/2025).

Con riferimento alla posizione del sig. Nicola Nicolau, occorre un distinguo.

Parte delle dichiarazioni contestate, in particolare quelle concernenti il percorso della Maratona di Taranto 2025 (segnatamente il commento: *“Ma chi ha deciso il percorso della maratona? È del mestiere! Praticamente si correrà nel deserto del Sahara! E Taranto dove sta?”*), appaiono, pur formulate con tono polemico e sarcastico, sostanzialmente riconducibili all'ambito della critica sportiva relativa all'organizzazione tecnica della manifestazione.

Tali espressioni, valutate nel loro complessivo contesto comunicativo, risultano infatti principalmente rivolte alle modalità organizzative dell'evento e si inseriscono nell'ambito di una discussione pubblica concernente la predisposizione tecnica del percorso di gara. Pur caratterizzate da toni evidentemente ironici e polemici, le stesse appaiono ancora riconducibili a una forma di dissenso sportivo che, sebbene espressa con modalità poco misurate, conserva una connessione funzionale con l'oggetto della critica.

Diversa valutazione merita, tuttavia, il riferimento a soggetti che intenderebbero *“fare business o attività lavorativa attraverso una ASD”*, qualificati come *“falliti nella vita e commercialisti nello sport”*.

Anche in questo caso, alla luce dei principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che tali espressioni eccedano i limiti della continenza, per ragioni identiche a quelle sopra esposte quanto all'altra incolpata.

La difesa ha eccepito la mancata riferibilità delle dichiarazioni a soggetti determinati; tuttavia, il contesto concreto nel quale le affermazioni sono state rese consente di ritenere che esse fossero obiettivamente riferibili ai soggetti coinvolti nella vicenda oggetto di discussione, agevolmente individuabili all'interno della comunità sportiva interessata.

Sotto il profilo soggettivo, deve inoltre rilevarsi come il sig. Nicolau fosse pienamente consapevole della natura e della potenziale portata offensiva delle dichiarazioni diffuse tramite *social network*. La scelta di utilizzare espressioni apertamente svalutative nell'ambito di una discussione pubblica sviluppatasi all'interno di un gruppo social dedicato all'ambiente podistico regionale evidenzia infatti la volontà di manifestare il



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

proprio dissenso mediante formule linguistiche idonee a incidere negativamente sulla reputazione dei destinatari.

Ciò nondimeno, il Collegio ritiene che la condotta del sig. Nicolau presenti un disvalore inferiore e più circoscritto rispetto a quella contestata alla sig.ra Gigante, pur dovendo considerare l'aggravante del mezzo di diffusione, trattandosi ancora di dichiarazioni propalate mediante piattaforma *social* accessibile a una pluralità di utenti e, pertanto, intrinsecamente idonea ad amplificare la capacità lesiva delle espressioni utilizzate.

Quanto alla posizione della ASD Marathon Massafra, la Procura Federale ha addebitato la responsabilità oggettiva in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati Gilda Gigante e Nicola Nicolau.

Sul punto, occorre osservare che, secondo i principi propri dell'ordinamento disciplinare sportivo, la responsabilità dell'affiliato presenta natura oggettiva e trova fondamento nel rapporto di appartenenza intercorrente tra il sodalizio sportivo e i soggetti a esso tesserati, prescindendo dall'accertamento di una specifica colpa organizzativa in capo all'ente. Ne consegue che la responsabilità della società deferita deve essere valutata in stretta correlazione con l'accertamento delle condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dai propri tesserati.

Nel caso di specie, essendo stata esclusa la responsabilità della sig.ra Gigante limitatamente al profilo concernente l'asserito utilizzo della documentazione proveniente dall'area riservata FIDAL, ma essendo stati ritenuti sussistenti gli ulteriori addebiti concernenti la pubblicazione di contenuti denigratori e l'invito al boicottaggio, nonché la responsabilità del sig. Nicola Nicolau nei termini sopra precisati, deve conseguentemente ritenersi integrata la responsabilità oggettiva della società deferita, nei limiti degli illeciti effettivamente accertati.

Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, occorre procedere a una valutazione differenziata delle condotte accertate, avuto riguardo alla loro natura, intensità offensiva, reiterazione e concreta idoneità lesiva rispetto ai principi dell'ordinamento sportivo.

Con riferimento alla posizione della sig.ra Gilda Gigante, le condotte accertate presentano apprezzabile gravità.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Assumono in particolare rilievo la pluralità delle espressioni utilizzate e il loro contenuto oggettivamente denigratorio; la reiterazione temporale delle pubblicazioni; la diffusione mediante social network, con conseguente amplificazione della portata offensiva delle dichiarazioni; la presenza di una esplicita sollecitazione al boicottaggio di manifestazioni sportive federali.

Pur tenuto conto del contesto polemico nel quale tali condotte si sono sviluppate, la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura appare meritevole di una parziale rimodulazione secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto al complessivo disvalore disciplinare delle condotte accertate.

Con riferimento al sig. Nicola Nicolau, pur dovendosi riconoscere la rilevanza disciplinare delle espressioni utilizzate, la condotta presenta un disvalore inferiore rispetto a quella contestata alla sig.ra Gigante.

In tale valutazione assumono rilievo la minore intensità offensiva complessiva delle dichiarazioni e il carattere episodico delle stesse; il più immediato collegamento con una polemica concernente l'organizzazione di una specifica manifestazione sportiva nonché la parziale riconducibilità del contenuto all'ambito della critica sportiva.

Quanto alla ASD Marathon Massafra, la sanzione deve essere commisurata al carattere oggettivo e derivato della responsabilità accertata, nonché al perimetro degli illeciti concretamente riconosciuti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare congruo determinare il trattamento sanzionatorio nei termini di seguito indicati, posto che non si rivengono specifiche ragioni per la concessione di eventuali circostanze attenuanti.

Con riferimento alla sig.ra Gilda Gigante, tenuto conto della pluralità delle condotte accertate, del loro contenuto oggettivamente denigratorio, nonché della specifica gravità dell'invito al boicottaggio di manifestazioni sportive federali, appare equo individuare una pena base equitativamente determinata nella squalifica per giorni 70.

A tale trattamento deve aggiungersi un incremento sanzionatorio di giorni 20 della sanzione base in ragione della contestata e ritenuta sussistente aggravante del mezzo di diffusione, avuto riguardo alla diffusione delle condotte mediante *social network*, strumento idoneo a raggiungere una platea ampia e indeterminata di destinatari e ad amplificare significativamente la portata offensiva delle dichiarazioni. Ne consegue la





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

determinazione della sanzione finale nella squalifica per giorni 90.

Con riferimento al sig. Nicola Nicolau, avuto riguardo al minore disvalore complessivo della condotta appare equo determinare una pena base equitativamente determinata nella squalifica per giorni 30 che, tenendo conto dell'aumento di giorni 10 per la contestata aggravante del mezzo di diffusione, conduce alla sanzione finale della squalifica per giorni 40.

Quanto alla ASD Marathon Massafra, avuto riguardo al perimetro degli illeciti effettivamente riconosciuti, appare congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 500,00.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale:

- dichiara la sig.ra Gilda Gigante (tess. n. QF001740 – cod. Soc. TA446)) responsabile della violazione disciplinare contestata nei sensi di cui in motivazione e pertanto applica alla medesima, ai sensi dell'art. 5 comma 5 R.G. FIDAL, la sanzione finale della squalifica per complessivi giorni 90;
- dichiara il sig. Nicola Nicolau (tess n. QF003411- cod. Soc. TA446), responsabile della violazione contestata nei sensi di cui in motivazione e pertanto applica al medesimo, ai sensi dell'art. 5 comma 5 R.G. FIDAL, la sanzione finale della squalifica per giorni 40;
- dichiara la società A.S.D. Marathon Massafra (cod. Soc. TA446), in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile per responsabilità oggettiva, ex art. 1 comma 3 lett. b) R.G. e pertanto applica alla medesima la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento).

#### **Avverte**

che la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

#### **Incarica**

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Roma, 29 maggio 2026



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Avv. Armando Argano - Presidente

Avv. Filippo Corsini- Componente

Avv. Paola Potenza - Componente Estensore

